MEMORIA

IN DIFESA DEL SACERDOTE D. GIUSEPPE ROBERTI,
E DEL SIGNOR D. FRANCESCO GRAUSO

CONTRO

LA SENTENZA D' ISTITUZIONE CANONICA
DELLA REVERENDISSIMA CURIA CASERTANA

RESA

A FAVORE DEL CHIERICO GAETANO GRAUSO

PER LA SPETTANZA DEL BENEFIZIO DI S. BARBARA
DEL VILLAGGIO DI SALA

DI PATRONATO DELLA FAMIGLIA GRAUSO

APPELLATA DAI NOMINATI
PRESENTATO E PATRONO

Alla Reverendissima Curia Metropolitana di Capua.





NAPOLI
PRESSO ANGELO DELLA CROCE
PER LA VEDOVA MIRANDA
Largo delle Pigne n.60
1855



Impostoci il dovere di sostenere in giudizio le ragioni, che assistono il Sacerdote D. Giuseppe Roberti pel conseguimento della canonica istituzione del semplice benefizio di S. Barbara del villaggio di Sala Diocesi di Caserta, cui trovasi presentato dall'unico patrono esistente D. Francesco Grauso, non crediamo poter meglio esordire che con le parole medesime dell'Oratore di Roma nella orazione per Aulo Cecina.

Chi crede impunemente potersi dispregiare il civil dritto, i legami non solo dei giudizj discioglie, ma quelli eziandio di utilità e di comunanza della vita. Colui poi che biasima gl'interpetri del dritto, proclamando questi imperiti, scema l'autorità degli uomini, e non delle leggi: ma quando divisa non doversi ubbidire ai giureperiti, non lede l'autorità degli uomini solamente, ma viola in uno le leggi, ed i dritti. Ciò che conviene intendersi bene, poichè non si deve in una città cosa alcuna tanto con diligenza custodire, quanto la ragion civile, quale per poco tolta di mezzo, nulla rimane di certo per conoscere quale sia proprio, quale alieno, nulla, che possa essere uguale norma tra tutti e per tutti sempre la stessa.

Qui jus civile contemnendum putat, is vincula re-

vellit, non modo judiciorum, sed etiam utilitatis vitaeque comunis. Qui autem interpetres juris vituperat, si imperitos juris esse dicit, de hominibus non de jure civili detrahit. Sin peritis non putat esse obtemperandum, non homines ledit, sed leges ac jura labefactat. Quod vobis venire in mentem profecto necesse est: nihil esse in civitate tam diligenter, quam jus civile retinendum, etenim, hoc sublato, nihil est quod exploratum cuiquam possit esse, quid suum aut quid alienum sit: nihil est, quod aequabile inter omnes, atque unum omnibus esse possit.

Facendo tesoro di tanta sapienza latina, con tutta fede diciamo, che non altrimenti interviene a noi nella presente contestazione. Trattasi di sanare l' ordine dei giudizj integralmente obbliato dalla suffraganea Casertana a danno della veracità degli atti e della giustizia del cliente; conviene non ristorare solo l' autorità della canonica giurisprudenza non applicata al fatto, ma chiamare in vita atti lacerati e dispersi, tolti i quali, si è creduto attribuire ad intrusi il patrimonio della Chiesa, e si è confirmato lo spoglio dei dritti dei legittimi patroni; è necessario infine sceverare tra tanto calor di parte il proprio dall'alieno, dare il suo a chi spetta, e richiamando le pruove ai loro veri principj, campare dal naufragio un benefizio, che, comunqne veracemente ecclesiastico, contro ogni dritto secolarizzato, fu per alquanti anni creduto patrimonio di privati; poichè, se a sentenza di Tullio, devesi la ragion civile da ogni società rispettare, con maggior dritto, come sapientemente pronunziò Niccolò Papa I.° (1), la ragione dei canoni si deve rispettare ed osservare in una controversia del ginre sacro, perchè sieno fatti salvi i dritti intemerati della Chiesa.

Quanto e come queste nostre prevenzioni sieno vere, lo compruova il seguente fatto della causa.

(1) *Canones serventur ab omnibus.* Can. VII. q. 1.

FATTO.

Moriva il Sacerdote D. Salvatore Grauso, ultimo beneficiato civile del semplice benefizio seu Cappellania sotto il titolo di S. Barbara nel villaggio di Sala Diocesi di Caserta, e così restava vacante l'enunziato titolo. Nei termini di dritto fu presentato al medesimo da D. Francesco Grauso e suo figlio il Sacerdote D. Giuseppe Roberti discendente da uno dei fondatori Giovan Martino Grauso per l'intermedia persona di sua madre Angela Grauso. Fu presentato anche al benefizio il Chierico Gaetano Granso da altri di cognome Granso, ed anche un ragazzo Nicola Grauso, che nella sua infantile età mancava anche del titolo del Chiericato. Ricevute le nomine al benefizio vacante, la Curia Casertana dichiaravasi competente, ritenendole con la clausola salutare canonica *si, in quantum, et quatenus praesentatis jus competat.* Dopo la contestazione della lite nell'atto della spedizione del decreto probatorio, la Curia, sopra domanda dei patroni, che avevano presentato Nicola e Gaetano Grauso, arrestò ogni suo ulteriore procedimento, proclamando il benefizio Cappellania laicale, sul motivo che il medesimo, ad istanza dell'ultimo benefiziato D. Salvatore parente del Chierico D. Gaetano, dal Tribunale Civile della Provincia di Terra di Lavoro, e quindi dalla Gran Corte Civile di Napoli, era stato ritenuto qual Cappellania laicale. Invano allora il Sacerdote Roberti reclamò la competenza della Curia Casertana, poichè l'istituzione non mancava della erezione in titolo, non mancava di un possesso canonico di tre secoli, nel quale si era ritenuto come ecclesiastico; enunziò parimenti, che se il Tribunale civile di Terra di Lavoro lo aveva dichiarato Cappellania laicale, fu perchè si era a quel Congresso taciuto il titolo di erezione, mutilando i documenti negli antichi processi. Queste deduzioni del Sacerdote signor Roberti furono lasciate dalla Curia senza alcuno provvedimento. Decor-

so notabile tempo, e rimasta questa in silenzio, ricorse il signor Roberti nel Real Ministero dell'Ecclesiastico, perchè si fosse eccitata quella Curia alla spedizione del giudizio istituzionale.

Dal Real Ministero per gli affari ecclesiastici si domandò conto della vertenza, e la Curia Casertana rispondeva non poter procedere, perchè da parte dei patroni che avevano nominato il Chierico Gaetano e Nicola Grauso si era eccepita la incompetenza per essere il benefizio Cappellania laicale. Dando poi la Reverendissima Curia il suo avviso sulla eccezione accertava il Ministero, che il benefizio era in realtà Cappellania laicale, come per tale era stato ritenuto dal foro civile. Fu allora che il signor Roberti avanzò nuove suppliche provando la natura ecclesiastica del benefizio, in vista delle quali il prelodato Real Ministero ordinava che la Curia Casertana avesse chiamato le parti ad una conciliazione a termini del Rescritto Reale dei 4 agosto 1821.

Citato il signor Roberti dalla Curia Casertana per l'esecuzione dei prelodati ordini, in contradizione dei patroni dei nominati sostenne la natura ecclesiastica del benefizio, e per conseguente la competenza della Curia; dall'altra parte l'avvocato del Chierico Gaetano Grauso ripetè l'incompetenza della medesima per essere stato dichiarato il benefizio fondazione laicale. Si ordinò dalla Curia redigersi Verbale della non seguita conciliazione per la ripetuta incompetenza, che fu sottoscritto dal Cliente e dai suoi contradittori per essere inviato al precitato Real Ministero.

Addolorato il Sacerdote Roberti per veder secolarizzato un benefizio, ed acceso di zelo in sostegno dei dritti della Chiesa, nuovamente ricorse al Real Ministero perchè si fosse ordinato esaminarsi dalla Real Consulta la fondazione del benefizio, e le ultime sentenze del giudice laico, per conoscersene la natura ecclesiastica. Contentato egli in questa domanda, s'invitò la Curia Casertana rimettere nel Real Ministero gli atti del benefizio. In quel tempo la Curia ingannata rimise il

processo civile solamente, ora depositato nella Reverendissima Curia Metropolitana, in vista del quale la Real Consulta opinò essere il benefizio Cappellania laicale. Notificato al signor Roberti questo sinistro, con suo vivo rammarico ebbe a conoscere che la Consulta aveva dato avviso sul processo civile del benefizio, per cui fu sollecito supplicare il Ministro, perchè avesse ordinata una revisione, domandando in prima dalla Curia Casertana i processi antichi del benefizio che si conservavano nell'archivio, comunque la medesima n'avesse negata la esistenza. Richiamati pressantemente i medesimi, e questi rimessi alla Real Consulta, fu ritenuta dalla minoranza la natura ecclesiastica del benefizio, non avendo gli altri Consultori voluto ritrattare il primo avviso. Questo parere della minoranza presentato alla sanzione Sovrana meritò di essere riconosciuto ed approvato dalla clemenza dell' ottimo Principe, prescrivendo che il benefizio di S. Barbara fu dal bel principio fondazione Ecclesiastica. Notificato alla Reverendissima Curia Casertana il Real Rescritto di sua Maestà, il Sacerdote D. Giuseppe Roberti fece ivi apposita istanza per la spedizione del giudizio istituzionale. Impartitosi allora decreto probatorio, il prelodato signor Roberti espletò la sua pruova nelle più ample forme canoniche; quando spedito decreto di publicazione degli atti, nella pubblicazione dei medesimi gli fu dalla Curia esibito un secondo processo del benefizio, che disse essersi dal Cancelliere della medesima ritrovato dietro gli scaffali di quell'archivio. Esaminato detto processo, il cliente osservò che questo mancava di tutti i decreti antichi della Curia Casertana per due canoniche istituzioni, per cui proclamò la mutilazione degli atti, facendone conquesto nell' aula della prelodata Reverendissima Curia. Prendendo il sig. Roberti stragiudiziali indagini, riseppe che il processo era stato preso dalla Curia Casertana dal defunto Sacerdote D. Salvatore Grauso, il quale in punto di morte comandò che il suo esecutore testamentario Parroco di S. Benedetto di Maddaloni lo restituis-

se nella enunziata Curia (1). Trapassato il medesimo , il Parroco domandò dagli eredi il processo, che gli fu negato, per cui a discarico di coscienza ne fece rapporto a quel Vicario Generale, il quale non diede a lui alcun riscontro. Provato il signor Roberti questo involamento presso la Curia Casertana, fece istanza d' inquirersi sull' accusa di mutilazione del processo, perchè giuridicamente si fosse ottenuta la pruova dell' involamento e dell' esistenza del medesimo nelle mani degli eredi del detto Sacerdote signor Grauso. Negando allora la Curia Casertana le provvidenze di giustizia al Sacerdote signor Roberti, questi fu sollecito rinnovare l' istanza pel conoscimento della falsità (producendo i testimoni che dovevano esaminarsi) , in vista della quale la Curia Casertana dichiarò che non ostante l' eccezione si fosse proceduto ad ulteriora. Questo di lei decreto essendo deffinitivo per l' eccezione proposta, chiamò il signor Roberti a darlo di nullità appellando dal medesimo alla Curia Metropolitana come atto interlocutorio deffinitivo, che non poteva venir sanato colla sentenza deffinitiva a norma delle prescrizioni canoniche contenute nel S. Concilio di Trento alle sessioni 13 cap. 1° e 24 cap. 20 *de reformatione,* dichiarando parimenti che egli sarebbe rimasto in giudizio , quante volte la Reverendissima Curia Casertana avesse dato sfogo all' eccezione proposta. Dopo ciò la Reverendissima Curia in contumacia dell'appellante signor Roberti pronunziò la sentenza deffinitiva, con la quale istituì sul beneficio il Chierico Gaetano Grauso , riservò pensione di duc. 40 al Chierico Nicola Grauso figlio di Salvatore in forza di precedente concordia fatta dai presentati pel trasferimento delle voci , escludendo dal medesimo il Reverendo Sacerdote D. Giuseppe Roberti nostro cliente , che dichiarò privo di ogni dritto pel conseguimento del beneficio , con-

(1) Ecco le parole del testamento.«Voglio che il processo del » beneficio della famiglia Grauso che esiste presso di me, dopo il mio » decesso sia depositato nella Curia Vescovile di Caserta.

dannandolo a tutte le spese del giudizio da liquidarsi come per dritto.

Notificata al signor Roberti l'enunziata sentenza ai 18 febbraio 1854 nel termine comandato dai Canoni, produsse legale appello contro la medesima alla Reverendissima Curia Metropolitana di Capua, denunziando alla suffraganea Casertana il detto suo appello. In seguito domandando le lettere inibitoriali per la trasmissione degli atti, dopo la notifica delle medesime alla detta suffraganea, mentre si accingeva a fare spedire la copia del processo ultimo e gli originali processi antichi, riseppe che quel Vic. Generale aveva trasmessi gli atti antichi alla venerata Curia Metropolitana, assicurando la medesima con sua lettera familiare che i nuovi atti istituzionali erano stati involati. Rassegnatosi il signor Roberti a questa vessazione della suffraganea, avendo rinnovate le sue precedenti pruove nella Metropolitana, ed essendosi percorsi i termini in grado di appello, prima della pubblicazione della sentenza definitiva presenta alla Metropolitana le ragioni di dritto e di fatto che proclamano le nullità della sentenza appellata, mettendo in esame le seguenti quistioni.

Quistione I.

Il patronato sul benefizio di S. Barbara di Grauso surse gentilizio lineale.

Quando la Curia Casertana confirmò il patronato sulla Cappella di S. Barbara sita nel villaggio di Sala a favore di sette tassate persone di cognome Grauso, di Lucrezia d'Ambrosio, e dei di costui discendenti, i quali esposero mancare del titolo di fondazione, si canonizzò da essa il loro dritto futuro con le seguenti testuali parole.

Qui quidem Reverendus Dominus Albericus Vicarius ut supra attendens et considerans, sicut dixit, devotam animi devotionem eorumdem comparentium; eosdemque

iusta petere, et iusta petentibus non esse denegandum assensum: et maxime quia plene informatus, ut dixit, de juribus eorumdem comparentium; dictam Capellam cum omnibus ejus juribus, actionibus, pertinentiis, redditibus, et obventionibus, ac integro ejus statu in eorum jus patronatus confirmavit et confirmat, declarans et faciens rem dubiam claram; et quatenus opus est, dictam capellam in eorum et cujuslibet ipsorum; et eorum et cujuslibet ipsorum legitimorum liberorum natorum et in antea nasciturorum per rectam lineam masculini sexus tantum. Ita quod si foeminae successerint alicui in integra haereditate propter defectum Marium, quod tunc et eo casu non intelligantur succedere in dicta Capella, sed accrescat tantummodo superstitibus masculis.

In forza di questa precisa erezione in titolo restrittiva a segno, che si vieta la successione delle femine, debbe dirsi, come la Curia Casertana medesima ha dichiarato coll' ultima sua infausta sentenza, che il patronato sia stato sempre gentilizio, e non mai ereditario. Se non che mentre la lodata Curia ne ha discorso *per generalia verba*, e tanto superficialmente da applicare alla di lui successione le prescrizioni della Clementina *plures*, il dovere di difesa chiama noi a contradirne le dette sue conseguenze non con semplici congetture, ma con espresse sanzioni di dritto, protestando da ora, che scriviamo la presente per manifestare la verità tutta nuda.

Diviso il patronato gentilizio in *familiare* e *lineale*, si discettò tra i Dottori come il primo ed il secondo doveva essere regolato nell' esercizio, cioè in più chiari termini, se per l' uno, e per l'altro era ammessa la successione cumulativa, o pure restrittiva secondo la legge delle successioni fedecommessarie. Di fatti cammianando la materia dei patronati gentilizj con le leggi civili fedecommissarie, a coloro, che sostennero la successione ne' detti patronati non simultanea, faceva tutto il peso la legge finale Codice de

verb. et rer. signif. nella quale Giustiniano confirmò la provata sentenza degli antichi Giureconsulti Romani di chiamarsi alla successione dei familiari fedecommessi le persone per gradi *si quis per suum elogium*, così l'Imperatore, *fideicommissum familiae suae reliquerit ... eos enim nobis humanum esse videtur ad tale fideicommissum vocari, ita videlicet, si matrimonium morte filii vel filiae fuerit dissolutum; nullo etenim modo possunt gener vel nurus filiis viventibus ad tale fideicommissum vocari, cum hi procul dubio eos antecedunt, et hoc videlicet gradatim fieri, ut post eos liberti veniant.* Trovavano essi uniforme a questa sanzione il testo della legge. *Cum ita* §. *de fideicommisso* ff. *Legatis* 2°, l'altro della legge Peto 69 §. *fratre* ff. *eodem* ove Papiniano rispondendo al dubbio se spettava alla famiglia *effettiva* il fedecommesso *familiae relictum* giudicò per la negativa quante volte non erano gl'individui nel medesimo grado. *Ita res temperari debet ut proximus quisque primo loco videatur invitatus*: meglio fermavano il loro giudizio coll'autorità nei termini di profano patronato espressa da Giuliano nella legge *Si libertum 23 de bonis libertorum*, ove elevandosi il dubbio della spettanza del patronato profano rimasto *patroni filiis*, quando in concorrenza dei medesimi vi esistevano dei nipoti a pretenderlo, rispose *nepotes non admittentur, quandiu filius esset, quia proximum quemque ad haereditatem liberti vocari manifestum est*: ed anche nel caso che il fedecommesso fosse stato lasciato a tassata *famiglia* senza ennmerazione di grado, contro di ogni concorrenza alto proclamava l'aurea sentenza di Modestino nella legge 33 §. ult. ff. *de bonis libertorum* che comandò *in fideicommissum quod familiae relinquitur, hi ad petitionem ejus admitti possunt, qui nominati sunt, et qui ex iis primo gradu procreati sunt, nisi specialiter defunctus ad ulteriores voluntatem suam extenderit.*

Non mancarono di quei Canonisti che vollero nelle due

specie di patronati gentilizj giudicare con tutta equità, e ritenere la concorrenza di padri e figli nei semplici patronati gentilizj *familiari*, negarla comunemente nei patronati gentilizj *lineali*.

Comunque una simile giurisprudenza ripugnasse al dritto scritto, e perpetuasse le servitù della Chiesa pel dilatamento delle successioni, venne sostenuta dalla S. Ruota nelle decisioni 954 *coram Penia*, ed in Florentina *Juris Patronatus* de *Riccasolis* 10 marzo 1603 ed 11 marzo 1604 riportati dal Viviani *de Jure Patronatus lib. 4 capo 1* dopo il n. 71, solo limitandone i Canonisti l'applicazione nei casi di chiara fondazione restrittiva o di canonizzata osservanza, come avverte il Cardinale de Luca *de Jure Patronatus disc. 61 n. 9 e 10*, Carlo Antonio de Luca *de Linea legali art. 23 n. 15*, e Lotterio *de re beneficiaria lib. 2 qu. 11 n. 125*.

Ferme rimaste le teorie Civili, e Canoniche pei patronati gentilizj ristrettivi o ad una certa linea, od anche a più linee che si dicono *Lineali*, volle stabilirsi e segnarsi dai medesimi Canonisti una norma certa per distinguersi nelle speciali fondazioni i primi dai secondi, perchè ogni arbitrio venisse in buon punto eliminato. Si statuì adunque, che quante volte nelle fondazioni si trovassero le parole *Agnatio*, *Cognatio*, *Agnati*, *cognati*, *familia*, il patronato dovesse dirsi *Gentilitio familiare*, e per contrario le parole *liberi*, *descendentes*, *linea*, *progenies*, *et generatio* giudicavano il patronato per gentilizio *lineale* (1). La riportata teoria viene così espressa dal Pitone colla scorta del chiaro Canonista Marco Antonio de Luca *de Linea Legali*, e con sano criterio applicata nella specie controversa. L'ennunziativa di agnazione e di famiglia non ha *linea Collectiva*

(1) Pitone *de Controversiis Patronorum alleg. 10 n. 8*, e *seguenti*. Card. de Luca *de fideicommissis disc. 22 n. 3 e 4*. Marco Antonio de Luca *de Linea Legali art. 23 n. 15*.

agnationis et familiae non habet lineam, e per l'opposto l'enunziativa di *figli*, *discendenti*, e *generazione* ha successione cioè linea, *secus autem collectiva liberorum, descendentium et generationis habet lineam et gradum, in quo casu cum linea sit collectio plurium personarum gradum distinguens, consequenter succedere in jure patronatus illi de linea ordine successivo juxta graduum, proximitatem et comprobat Balducci decis. 5 rerum judicat. tit. 3 disc. 37 n. 31.*

Esposta in tal modo la dottrina Canonica per la successione dei patronati gentilizj così familiari, che *lineali*, veniamo all'applicazione della medesima sulla concessione del patronato a favore dei Grauso verificata nel 1539.

Il Vicario Casertano in essa riconobbe il patronato pei supplicanti Grauso, e per Lucrezia d'Ambrosio *in eorum et cujuslibet ipsorum*, ecco segnata la prima linea di successione, *et eorum et cujuslibet ipsorum legitimorum liberorum natorum et in antea nasciturorum*, ecco prescritta la seconda linea di discendenza, colle ultime parole *per rectam lineam masculini sexus tantum* si canonizzò meglio la successione *lineale* cioè *per gradi*, e così chiaramente, apertamente, e sollennemente fu stabilito il patronato gentilizio lineale e non altrimenti colle parole espresse nel medesimo atto *liberi linea* ec.

Questa dispositiva del 1539 non può ammettere interpetrazione, essendo, come si è detto, chiarissima, ma se la Reverendissima Curia Metropolitana credesse interpetrarla, l'interpetrazione non potrebbe essere che restrittiva, cioè a favore della libertà del benefizio, ed allora il nostro cliente patrono D. Francesco Grauso dovrà solo ritenere nella presente vacanza l'esercizio del patronato attivo come più prossimo al fondatore. *Cum in verbis nulla ambiguitas est non debet admitti voluntatis quaestio*, rescrisse Paolo a Nerazio nella legge 25 *ff. de Legatis et fideicommissis tertio*, ciò che vale a conchiudere che non può sorger dubio

quando il fondatore ha manifestamente tassate le persone che debbono succedere nel patronato gentilizio.

Contro questa chiara manifestazione di volontà, che legge di fondazione addimandasi, crede la controparte potersi valere del presidio dell' osservanza, e si studia poter infirmare l' atto enunziato con le precedenti nomine esistenti nel processo antico, dalle quali, a suo modo di vedere, pretende essere stato qualificato il patronato per gentilizio familiare, poichè in esso legge che taluna volta presentarono padre, e figlio.

Rispondiamo a questo dubbio, che nella ipotesi di non chiara legge di fondazione, non le nomine dei patroni qualificano la natura dei patronati, ma sibbene le sentenze istituzionali che costituiscono il dritto. Disgraziatamente per la controparte le precedenti sentenze istituzionali enunziate non ci hanno tramandati i nomi dei patroni che furono ritenuti nelle varie vacanze nel quasi possesso di presentare per conoscersi se furono ammesse le nomine cumulative o pure restrittive, anzi l' ultimo stato canonico del beneficio che è nel 1 volume del processo antico ci fa avvertiti che questo fu tenuto per gentilizio lineale, e non mai familiare.

Avvalendosi la controparte delle tre allegazioni di Monsignor Giulio Capone scritte pel benefizio di S. Barbara, e della quarta di Monsignor Carlo Maranta ricaverem per maggior pruova questo vero dalle loro scritture.

Concorrevano nel 1662 al benefizio di S. Barbara il Sacerdote D. Simone Grauso, e 'l Chierico Capuano D. Antonio de Alois. Era presentato il primo dai discendenti Maschi di sei linee Grauso. Era il secondo presentato dalla settima linea Grauso, e dall'altra dei discendenti di Lucrezia d'Ambrosio. Provatosi dal secondo, in forza di giudicato reso dalla suffraganea Casertana, che il *jus praesentandi* era stato diviso metà per Lucrezia d' Ambrosio, e metà per le linee Grauso, sosteneva che avendosi egli la metà intiere delle voci per parte della fu signora d'Ambrosio, più una

parte dei Grauso doveva essere preferita. Gl' illustri avvocati di D. Simone Grauso non potendo basare in altro le loro difese, che nella nullità dell' atto di convenzione, perchè pronunziato non intesi tutt' i padroni, provandolo improduttivo dei necessarj effetti Canonici, dissero che il patronato era stato conferito ad instar collegii talchè doveano presentare i patroni per Capita. Quindi avendo sei linee il Sacerdote D. Simone Grauso, doveva essere preferito a colui che ne avea una dei Grauso, ed altra di Lucrezia d'Ambrosio.

Dall' intiero contesto della prima allegazione si desume che il patronato in esame camminava con le regole fedecommissarie perchè gentilizio familiare, che anche in questa categoria non usciva dal dritto informativo dei feudi, e che il più prossimo escludeva il più rimoto. *Etenim validum est argumentum de feudo ad jus patronatus quoad succedendi ordinem, familia enim collectiva, vocata, ad praesentandum ordine successivo admittitur, ubi quando nulla specialis personae mentio fit, sed pro familia in qua, fit dispositio* (conclusione che non poteva ritenersi nel patronato dei Grauso ove furono tassate le persone che han dritto di presentare) *omnes collective admittuntur.* Si studiava allora provare Monsignore Capone che i discendenti di Lucrezia d' Ambrosio, comunque più prossimi al fondatore, non potevano valersi di questo dritto, e prendeva argomento, che nelle precedenti vacanze essi non avevano, presentando, articolato di avere avute maggior prossimità col fondatore. Ma questo di lui argomento cadeva *pleno jure*, mentre nei patronati gentilizj lineali non bisogna provarsi la maggiore prossimità dal fondatore, quando deve il giudice deferire il beneficio a chi è più prossimo, qual prossimità si pruova non per via di articolazione, che sarebbe di dubbia pruova, ma solamente per mezzo di fedi autentiche legate all' albero di discendenza, come avverte il Cardinal de Luca, e Carlo Antonio de Luca *de linea legali*. Valeva al-

lora il testo della legge. *Omnia 32 ff. de legatis 2.* e l' altro della legge *Peto 71 §. fratre eodem* ove fermata la regola, che il fedecommesso *familiae relictum ordine successivo censetur relictum, ut feudum,* per cui in questa sola parte vale la sua conclusione che nei patronati lineali *pro una voce habetur tota familia*, nè qualunque allegazione in contrario poteva distruggere la fondazione del beneficio ed il dritto comune.

Ma sia pure che D. Simone Grauso difeso dai ch. avvocati Capone, e Maranta avesse ottenuto il beneficio come semplice gentilizio *de pacto et providentia,* la sentenza che gli conferì il medesimo nulla può provare in giudizio, poicchè fu canonicamente appellata, e dopo l' appello non costa se la medesima fu confirmata dal Metropolitano e dalla S. Sede. Oltre a ciò se il signor D. Simone Grauso ottenne il beneficio, l' ottenne perchè era presentato da sei linee, mentre il signor d'Alois lo era solamente da due, e giustamente doveva pronunziarsi in suo favore, poicchè sei linee in egual grado vincono due. Di linee parlano gli enunziati dottori, quando espongono il fatto, e quando lo provano; che se alcuna volta essi sembrano argomentare in contrario, il loro argomento, anche quando si equiparasse all' autorità del Baldo, o del Bartolo, non vale a togliere un' apice dalle prescrizioni del dritto comune, che comandano conferirsi il patronato gentilizio lineale *ordine successorio.*

Per quanto voglia pescarsi nelle allegazioni dei citati autori, come nel pozzo di Arcesilao, si ricaverà sempre questo vero, che il beneficio di S. Barbara surse di *jus patronato* a favore di sette famiglie, e delle loro discendenze, ciò che dice essere stato concesso il patronato per linee.

Questa interpetrazione, che può dirsi autentica, è uniforme allo spirito dei Canoni, poicchè costando dal fatto che la riserva di patronato fu canonizzata dall' autorità della

Chiesa senza precedente fondazione presso gli atti, la reintegra, che la Chiesa fece ai patroni, deve interpetrarsi strettamente e non ampiamente, per cui questa interpetrazione favorendo la libertà della Chiesa deve sola ritenersi, e non altrimenti, come quella che ne restringe, e non ampia la servitù.

Se è lecito anche a noi, come al nostro contradittore trarre argomenti dalle scritture dei menzionati avvocati, possiamo dedurne un fatto certo, che è quello di doversi rispettare la fondazione. Secondo i termini della concessione essi escludevano dal patronato i discendenti di Alois, poichè nella fondazione fu consecrato non doversi succedere al medesimo patronato le femmine, di tal che la voce dell'ultimo morente senza figli maschi si accresceva alle linee superstiti. Esposero essi autori che le parole della detta concessione. *Ita quod si foeminae successerint alicui in integra haereditate propter defectum marium, quod tunc et eo casu non intelligerentur succedere in dicta Capella, sed accrescat tantummodo superstitibus masculis*, dovevano essere sacramentalmente ritenute, in modo che non potevansi i discendenti di Lucrezia d' Ambrosio valere dell' esposto fatto alla Curia Casertana, militando contro di essi la esclusione femminea. *Fundationis profecto tenor*, son queste le parole del Maranta responso 61 n. 33 e seguenti, *stricta lege servari debet ex Pelagio Papa in Canone Eleutherius 30 18 quaest. 2, et Alexandro 3. ad Episcopum Ambiacensem in cap. Porro septim. et penult. de Privilegiis, ex Clem. V. in Concil. Viennensi, in Clementina quia contingit 2. de Religiosis Domibus ex Trident. Synodo sess. 25 cap. 5 de Reform. ... Non ergo ad familiam de Aloys fundatio extendetur de qua illa non loquitur. Quin imo expresse excludatur utque a Lucretia foemina deveniat, at foeminae ab hoc jure patronatus gentilitio et ex pacto et providentia omnimodis excluduntur. Exclusus idcirco erit, et ipse de Aloys, qui a*

Lucretia, *et ipsa exclusa, causam habet, ne admittatur effectus causa non existente.*

Le citate parole di Monsignor Maranta ammettono quella specie di argomento logico che dicesi *ad hominem.* E può formolarsi così « Lucrezia d'Ambrosio domandò la reintegra del suo dritto patronato unitamente a sette individui della famiglia Grauso. Il Vicario Casertano restrinse la sua domanda, e l'ammise a presentare durante solo la sua vita; nell' atto di concessione; dovendosi secondo il citato Dottore rispettare a lettera la erezione in titolo, benchè contraria al libello, deve dirsi che la Curia abbia ristretto e non ampliato il patronato, e che quando la medesima Curia comandò accrescersi la voce ai maschi, apertamente dichiarò il patronato restrittivo alle sole linee mascoline. Quindi non semplice familiare, ma gentilizio lineale. Nè altrimenti possono intendersi le parole della concessione, nè dalle dette parole può trarsi argomento di ampliazione di patronato, come immagina la controparte, quante volte voglia ritenersi la concessione nello intiero suo stato.

Dippiù avendo creduto Monsignor Maranta classificare il patronato sul beneficio di S. Barbara gentilizio *ex pacto et providentia,* ci gioverà questa sua assertiva in compruova del nostro argomento. Le successioni *ex pacto et providentia* erano riconosciute pel dritto dei Feudi. Si dissero così *pacto primi adquirentis, et providentia seu dispositione juris feudalis.* Si chiamarono esse anche familiari, perchè detti feudi si concedevano *pro se et liberis seu descendentibus.* Ognun sa che si succedeva ai feudi dai primogeniti in concorrenza degli altri figli, e dal padre prima, e quindi dai figli medesimi. Rosenthal *De Feudis* Cap. 2.° Concl. 33. *Jure feudali sive feudum sit novum, sive antiquum, et sive sit non regale, sive regale hodie 1° Feud. 13 in fine, 11 Feud. 55 Filius primogenitus praelationem habet* così il nostro Valletta. Dunque se gentilizio *ex pacto et providentia* secondo dichiara il Ch. Autore era il

patronato dei Grauso non si succedeva al medesimo dritto collettivamente, ma discretivamente a norma delle successioni fedecommissarie, che deferiscono i patronati *proximiori ad exclusionem remotiorum*, ciò che si dice in più chiari termini patronato gentilizio lineale (1).

In varie sue istanze la controparte ha asserito trovarsi il patronato *lineale* solamente sostenuto dal Pitone nell'allegaz. 10 n. 29 e 30 delle discettazioni forensi, mentre la Comune dei prammatici la sente altrimenti. Non neghiamo noi che secondo le decisioni Rotali si ha in questo punto una giurisprudenza varia, ammettendosi da essa nei patronati lineali talune volte le presentazioni di padre e figlio complessivamente, ed altre volte no, come avverte il Cardinal de Luca (2) Egli però bene avvisa, che le decisioni Rotali che riporta, quando hanno ritenute le presentazioni di padri e figli, si sono fermate sull' osservanza. Tanto non può sostenere la controparte coi processi che esistono, i quali se possono attestare nomine complesse di padre e figlio, non offrono il presidio dei giudicati che le hanno così ritenute *nemine contradicente*.

Disgraziatamente per la controparte, che si studia sostenere il contrario, i pochi decreti definitivi che esistono presso gli atti si servono della formola solamente *praesentatus a majori parte patronorum* senza descrivere i nomi dei padroni. Di sette linee uguali quattro costituivano la maggior parte delle voci, ed allora le linee chiamate non erano estinte. Qual' osservanza può trarsi da tanta oscurità, che possa dire canonizzata la successione lineale complessiva? Quella si dirà delle nomine? No certamente! le nomine non costituiscono osservanza contro la libertà della Chiesa, e la restrizione delle linee, ma solamente le sentenze istituzionali. Quanti senza dritto presentano ed han pubblicate le

(1) *Instit. juris feudalis* §. 97.
(2) Discors. 33 n. 4 5 e 10 *De jure patronatus*.

loro nomine, che quindi dal giudice sono esclusi dal patronato nelle dette sentenze istituzionali? Intanto le loro nomine rimangono presso gli atti. Sarebbe cosa speciosa che i loro discendenti per sostenere il loro futuro dritto ricorressero alle nomine precedenti, e rimanessero in giudizio dopo di essersi mutilati gli atti, come nella contestazione che ci occupa. La risposta canonica allora contro i detti pretendenti sarebbe quella fuori causa *quia erectio de te non loquitur*.

Ad esuberanza di pruova riportiamo la dichiarazione della controversia sulla successione dei patronati lineali colle parole del nostro Monsignor Gentile Vescovo Alifano, e meritevolissimo Vicario Generale della Curia Arcivescovile di Napoli per venti e più anni. *Dicitur lineale jus patronatus si ab initio in fundatione fuerit pluribus reservatum, adeo ut etiam in dubio competens pluribus competere censeatur iis distributive uti singulis, non ut corpori universali et jure collegii ut pluribus probat Pitonius. Pluribus autem dicitur reservatum si fuerit aliquibus reservatum personis de familia nominatim expressis, puta a, b, c, quilibet namque eorum constituit suam lineam peculiarem... In jure patronatus lineali ubi successio fit ordine fideicommissario, si lineae sunt discretive vocatae, proximior escludit remotiorem, cum hodie receptum sit, ut in jure patronatus lineali successio fiat ordine fideicommissario, et gradatim jus patronatus deferatur in proximiores exclusis remotioribus, modo contraria lex fundatoris aut observantia non obstet.* Quindi egli così conchiude *reservato jurepatronatus sive uni sive pluribus lineis discretive vocatis, quaelibet linea constituit suam vocem distinctam, ita ut tot diversi censeantur jurepatronatus, quot sunt lineae vocatae, ut supra dixi. Super hujusmodi succedendi modo vide varias Doctorum opiniones, et pugnantes inter se Rotae decisiones apud Card. de Luca de jurepatronatus.* Discorso 61 n. 9. *Verumtamen ex supranotatis probabilius mihi videtur successionem*

gradatim fieri debere et ordine fideicommissario (1).

Sia dopo ciò fermo doversi dire il patronato sul beneficio seu Cappellania di S. Barbara gentilizio lineale, e non altrimenti; poichè lo stesso nel bel principio tale surse cioè gentilizio lineale come si è provato.

Quistione II.

Nella concessione del patronato non fu fatta alcuna riserva di dritto passivo a favore dei figli Chierici dei patroni.

Insegnano i prammatici interpetri de' Sacri Canoni, che in due maniere si fa riserva del patronato passivo da' fondatori, o *verbis directis*, *sive immediatis*, quando essi comandano ammettersi al benefizio Chierici di tassata famiglia o stirpe, ed allora questi così chiamati non hanno neanche bisogno di presentazione per essere istituiti, o *verbis indirectis*, *obliquis seu mediatis*, e si verifica quando comanda il fondatore i suoi discendenti presentare al benefizio Chierico della sua famiglia. Nel caso di riserva di patronato *mediato* corre l' obbligo ai patroni presentare nl benefizio Chierico di quella famiglia cui fu riservato il dritto passivo di patronato colla sola libertà di poter nominare Chierico più rimoto in famiglia ad esclusione del più prossimo quante volte non sia stato altrimenti comandato *in limine fundationis. Quo casu*, in tal guisa Monsignor Gagliardi *de jure patronatus Cap. XXI n. 9 patronus habens activam praesentandi facultatem obbligatur quidem ad nominandam personam de illo genere cui jus passivum fuerit reservatum: sed utique poterit inter plures ejusdem generis personas, unam praeligere etiam remotiorem, et juniorem, posthabitis proximioribus secundum regulas a jure fideicommissorum mutuatas* (2).

(1) *De Beneficiis et jurepatronatus* lib. 2 Cap. 20.

(2) Leg. 67 e 114 §. 15 e 17 *de legatis et fideicommissis secundo*.

Così colla maggior brevità esposta la teoria del dritto passivo di nominare ne' patronati, esaminando la fattispecie del patronato della famiglia Grauso sul semplice benefizio di S. Barbara in Diocesi di Caserta non si ha in essa ombra di riserva di patronato passivo. Concesse Monsignore Alberico Vicario Generale di Caserta il solo patronato attivo ai supplicanti della famiglia Grauso con le parole *Dictam Capellam in eorum juspatronatus confirmavit et confirmat:* che importano, come si è detto, patronato attivo e non passivo.

Il nostro contradittore ricava la riserva passiva dall'esposto di Grauso fatto nel 1539 al detto Monsignor Vicario, così espresso nel medesimo atto: *fuisse et esse in antiquissima possessione praesentandi Capellanum, et humandi cadavera de eorum sanguine et progenie.* Quindi egli conchiude « *spiattellatamente qui si vede il dritto passivo della famiglia Grauso - ogni proposizione copulativa si risolve in semplice. Quindi essendo copulativa la proposizione* « praesentandi capellanum, et humandi cadavera de eorum sanguine et progenie » *apparisce che queste ultime parole si estendono tanto alla elezione del Cappellano che alla umazione de' cadaveri, e perciò il patronato è attivo e passivo nella famiglia Grauso. Nè si può pensare altrimenti, poichè se il fondatore voleva i compatroni defunti nella sua Cappella, maggiormente li voleva vivi al servizio della stessa.*

Contro di questa assertiva riportiamo in prima la legge 29 *de verborum significatione*, ove il giureconsulto Paolo ci fa avvertiti che la congiunzione *et* ha forza di disgiuntiva, come di copulativa nelle stipulazioni. Eccone le parole *conjunctionem enim nonnunquam pro disjunctione accipi Labeo ait : ut in illa stipulatione mihi haeredique meo te haeredemque tuum.* Nella parte della supplica allegatasi la particola *et* nota ordine successivo e non altrimenti, come ricavasi dal lib. 1 *de feudi titolo* 8 §. *filia ve-*

ro, e 2 tit. 6 §. filia etiam. La particola poi *et* serve a congiungere diverse e separate materie, come si compruova dalla rubrica del Digesto *de juris et facti ignorantia.* Qui nella particola allegata dichiara che a' Grauso competeva il dritto di presentare il cappellano, e di far seppellire i cadaveri *de sanguine et progenie* nella Cappella di S. Barbara, che esprimono due dritti diversi (1).

Nonostante queste testuali sanzioni di dritto, che annientano la speciosa sfuggita, si conceda per poco al nostro perspicace avversario che le da lui esposte parole contengano domanda di riserva espressa di patronato passivo, deve trovarmi che detta riserva fosse stata dall'Ordinario ammessa e riconosciuta, ed allora unirà bene la domanda dei patroni al decreto di concessione; ma egli vedrà bene che la Curia Casertana parlò solo di *jus praesentandi*, che importa patronato attivo; ha veduto nelle poche sentenze istituzionali che esistono nel processo, che la detta Curia Casertana giammai ha concesso il benefizio chiamando i beneficiati chierici di famiglia, e godenti del dritto proprio del patronato. Adunque come fa esistere un dritto cotanto enorme e pregiudiziale alla libertà della Chiesa, senza trovarsi negli atti nè riserva *in limine erectionis*, nè osservanza?

Abbiam sempre protestato dal bel principio sostener noi nella presente discettazione la causa della verità, spogliata di qualunque arbitraria interpretazione o cavillo forense, poichè si deve il fatto presentare all' esame del giudice nudo da qualunque erronea interpretazione. Così procedendo diciamo, che se al benefizio di S. Barbara sono stati dai patroni nelle varie vacanze presentati chierici *de familia*, hanno essi in questa parte, senza alcuna riserva di patronato passivo, eseguita la volontà de' sacri canoni, i quali comandano istituirsi de' benefizj que' chierici *de quorum bonis*

(1) Arnaldo Corvino commentario al titolo del ff. *de verborum signif.* leg. cit.

fundata est Ecclesia. Quindi è che se hanno i patroni Grauso gratificato i chierici idonei *de familia*, non imposero ai loro successori l' obbligo di presentarli sempre, talchè sia rimasta ristretta la loro libertà sul beneficio. Conchiudiamo quindi con le parole del più volte citato Monsignor Gagliardi (1). *Merito hinc jure passivus patronatus in ambiguis quaestionibus odiosam strictamque fert interpretationem. Nunquam sane praesumitur volitus, nisi perspicuis verbis certum genus personarum vel suae vel alienae familiae, aut gentis ipse vocaverit, et praenominaverit vel praeferri voluerit ad beneficium obtinendum. Quare ab activi patronatus reservatione in favorem alicujus familiae, non praesumitur eidem reservatum jus passivum.*

Quistione III.

Il patrono D. Francesco Granso è più prossimo al fondatore Giov. Martino Grauso stipite, e vince tutti gli altri compatroni, che han presentato in giudizio.

È provato presso gli atti che Francesco Grauso è figlio di Domenico, il quale era figlio di Salvatore: Salvatore fu figlio di Giacomo, Giacomo fu figlio di Giuseppe, Giuseppe di Giulio Antonio, Giulio Antonio di Caprio, e Caprio di Giovan Martino Grauso, cui fu concesso il patronato sul benefizio di S. Barbara. Dista perciò sette gradi canonici fino a Caprio escluso lo stipite di Giovan Martino. E poichè Caprio ebbe a figlio Giulio Antonio, il quale lasciò due figli Carlo e Giuseppe, divisa la linea del ridetto Giulio Antonio in due colonnelle, il detto D. Francesco nostro cliente ne ha per se una metà intiera a norma dell'albore Geneologico esibito dalla controparte. Quindi è che il

(1) *De jure patronatus cap. 21 n. 16.* Veggasi Amostazzo *de causis piis lib. 3 cap. 9 n. 37* §. *1*, e 7. Cardinal de Luca discorso 29 *de jurepatronatus n. 5*, Pitone alleg. 83 n. 2.

medesimo oltre la prossimità del grado rappresenta la metà della linea di Giovan Martino Grauso, nella quale metà non possono vantare alcun dritto i più remoti. Dalle tavole di concessione poi venendo comandato il *jus accrescendi* delle linee estinte alla linea superstite, poichè il patronato fu riconosciuto a favore de' fratelli Giovan Martino e Giuseppe, Benedetto, Giovan Battista, Antonio, Francesco, Terenzio, e Nardo Grauso, le linee estinte sono accresciute anche alla linea di Giovan Martino, e per conseguente il nostro cliente patrono D. Francesco rappresenta la maggioranza assoluta sulle voci nella presente vacanza del benefizio.

Non potendo cadere in mente che un benefizio lineale gentilizio, che suole estinguersi dopo un secolo, abbia ora tanta vita di linee quante ne segna il nostro contradittore nell'albore esibito presso gli atti, senza veder rinnovata, nella famiglia Grauso la benedizione di Dio fatta ad Abramo nel Vecchio patto, anche reggendo per ipotesi la pruova fatta dal chierico Gaetano Grauso, dovendosi escludere la voce di Giuseppe Antonio cui si è assegnato 1/48 di voce, e l'altra di Gennaro; poichè la fede del primo in vece di Giuseppe Antonio porta il solo nome di Antonio, e quella del secondo in vece di Gennaro presenta i nomi di Carlo Gennaro, resterebbe secondo l'assertiva dell'albero, il solo Domenico Grauso che si segna avere 1/24 di voce equidistante al nostro cliente D. Francesco cui viene assignato 1/16. Per cui anche in questo caso il predetto nostro cliente secondo l'esposto della controparte vince la linea opposta di 1/8 di linea. Non sappiamo finora se il nominato Domenico Granso sia nome vero od improntato: se realmente costui abbia provata la discendenza presso gli atti, e se sia veracemente discendente per linea retta di Giulio Antonio, poichè in questo caso dovrebbe essere costui decrepito, mentre il nostro cliente che era nipote dell'ultimo benefiziato canonico D. Pietro Granso il quale conseguì il benefizio nel 1737, e che morì nel 1811 contando ora

circa 80 anni ha rivali di grado al benefizio. Dopo ciò diciamo con asseveranza che anche nella ipotesi di uguaglianza di grado il nostro cliente che ha presentato D. Giuseppe Roberti vince l' equidistante D. Domenico che ha presentato il chierico Gaetano Grauso, per cui la linea di Giovan Martino Grauso resta legalmente rappresentata nella presente vacanza dal prelodato nostro cliente anche secondo le deduzioni della detta contro-parte.

Quistione IV.

Il Sacerdote D. Giuseppe Roberti ha i requisiti voluti dai Sacri Canoni pel conseguimento del benefizio di S. Barbara, e secondo le deduzioni del suo contradittore di essere annesso al patronato attivo anche il passivo, ha la prossimità del grado dal fondatore sopra il Chierico D. Gaetano Grauso: nè osta al medesimo la qualità di Sacerdote Napoletano per conseguire il benefizio anzidetto esistente nella Diocesi Casertana.

Avvisandoci incominciare la nostra risposta dall' ultimo capo del quesito propostoci dichiariamo in prima che il cliente signor Roberti non è estraneo al patronato del benefizio di S. Barbara conforme ha egli provato presso gli atti. È costui figlio di Angela Grauso che fu figlia di Felice, Felice ebbe a padre Tommaso, Tommaso Giovanni, Giovanni Giuseppe, Giuseppe Giulio Antonio, Giulio Antonio Caprio, Caprio, come si è nel precedente capo detto, fu figlio di Giovan Martino, per cui per l' intermedia persona di sua madre dista dal fondatore Giovan Martino otto gradi, mentre il Chierico Gaetano si allontana nove gradi dal detto fondatore.

Nell' esistenza del patronato lineale il nominato D. Giuseppe Roberti è nella famiglia dei Grauso secondo l' autorità del Cardinal De Luca — *De fideicommissis* Disc. 27 n. 8. così espressa — *Descendentes per foeminas dicuntur*

descendere a primo stipite directe, non autem per transversum, dum quilibet duas constituere dicitur lineas, unam masculinam ex filiis masculis, alteram foemininam ex filiabus foeminis; ergo etiam descendentes per istas dicuntur de linea primi stipitis. Conformemente a questa dottrina decise la S. Ruota *in Pisauren fideicommissi de Foppa 23 junii 1721 coram Falconerio n. 3. Descendentes per medium foeminarum sive masculi, sive foeminae... vere dici debent de stipite, cum stipes aliud non significet nisi personam quae tamquam caput et principium descendentiae constituitur, a qua illius gradus dinumerantur.*

Se il signor Roberti rispettando il decreto di concessione non ha presentato se stesso per via di supplica come esistente nella famiglia Grauso, facendosi solo presentare da suo zio più prossimo al fondatore D. Francesco, non può dirsi che egli a norma del dritto Comune non sia direttamente nella famiglia Grauso per le allegate dottrine fedecommissarie, che, come ognun sa, hanno sempre informato il jus patronato.

Oltre a ciò il signor Roberti è un Sacerdote confessore dell' uno e l' altro sesso nella Città e Diocesi napoletana, che concorre col chierico D. Gaetano il quale dista un grado più lontano di lui dal fondatore.

Nè vale la sfuggita del nostro contradittore, che il signor Roberti deve essere escluso dal benefizio, perchè D. Gaetano è Diocesano, e il signor Roberti no. Direbbe bene se il benefizio fosse doppio, e residenziale; ma il benefizio è semplice, e può conseguirsi da Chierico di aliena Diocesi, sebbene anche i benefizj doppj possono conseguirsi da extra-diocesani, purchè fossero regnicoli. Serva per risposta la Decret. d'Innocenzo III. nel Cap. *ad Decorem 5. de Institutionibus*, indiritta al Cardin. Legato della Sede apostolica che era allora l' Arcivescovo di Amalfi, perchè avesse ammonito al Patriarca Costantinopolitano, che era allo-

ra Tomaso Mauroceno Veneto. Da lui i Veneziani avevano estorto il giuramento di non ammettere nella Chiesa Cattedrale di S. Sofia altri Sacerdoti che i Veneti. Contro di questo servaggio imposto all' Arcivescovo si scagliò Innocenzo III. nella citata Decretale, che è la 92 nelle lettere del Pontefice raccolte dal Baluzio, d'istituire dei beneficj delle Chiese Costantinopolitane solamente i Sacerdoti Veneti. *Ad decorem et commodum tam Ecclesiae S. Sophiae, quam aliarum Ecclesiarum quae sunt in urbe Constantinopolitana constructae, noscitur pertinere, ut litterati viri et honestate morum conspicui de quibuslibet mundi partibus venientes, institui debeant in eisdem;* e dopo di avere il Pontefice esposto l' abuso introdotto nella Chiesa Costantinopolitana rispondendo al Patriarca, continua, *non attendens quod in omni gente qui facit justitiam acceptus est Deo, nec Sanctuarium Dei convenit jure haereditario possideri, per apostolica scripta mandamus quatenus moneatis eumdem, ut viros religiosos honestos et litteratos et alias idoneos, undecumque originem duxerint, in praedictis Ecclesiis et maxime in majori instituere non posponat.*

QUISTIONE V.

Il chierico D. Gaetano Grauso, come la di lui famiglia deve essere escluso dal benefizio secondo le prescrizioni dei canoni, e privata per sempre dal dritto di patronato, perchè il di lui parente D. Salvatore usurpó i fondi del benefizio, e gli ebbe in possesso senza istituzione canonica, chiamando la potestá laica a secolarizzarli.

Il processo civile esistente presso gli atti è l' accusa della famiglia del chierico D. Gaetano: in esso sono le pruove giuridiche di quanto D. Salvatore attentò contro la natura ecclesiastica del benefizio, ed i suoi descendenti nella presente contestazione han tentato per ridurlo alla condizione laica. La risoluzione Sovrana con la quale Sua

Maestà il Re nostro augusto Signore ha riconosciuto essere stata dal bel principio ecclesiastica la concessione fatta del ridetto benefizio alla famiglia di Grauso del Villaggio di Sala in Diocesi di Caserta, è per ultimo la pruova evidente della nullità dei giudicati profferiti a di lui istanza tanto dal Tribunale civile della Provincia di Terra di Lavoro, che dalla Gran Corte civile di Napoli. La pena è sanzionata dal Sacrosanto Concilio di Trento nella Sessione XXII *de reformatione*. Capo 11. *Si quem clericorum vel laicorum ... alicujus Ecclesiae, seu cujusvis secularis vel regularis beneficii... per se vel alios, seu etiam per suppositas personas clericorum aut laicorum, seu quacumque arte, aut quocumque quaesito colore, in proprios usus convertere illosque usurpare praesumpserit, seu impedire ne ab iis ad quos jure pertinent, percipiantur; is anathemati tantum subjaceat quamdiu jurisdictiones, jura... Ecclesiae ejusque administratori sive beneficiato integre restituerit... Quod si ejusdem ecclesiae patronus fuerit etiam jure patronatus, ultra praedictas poenas eo ipso privatus existat. Clericus vero, qui nefandae fraudis et usurpationis hujusmodi fabricator seu consentiens fuerit, eisdem poenis subjaceat, nec non quibuscumque beneficiis privatus sit, et ad quaecumque alia beneficia inhabilis efficiatur, et a suorum ordinum executione, etiam post integram satisfactionem, et absolutionem sui ordinarii arbitrio suspendatur.*

Il processo ora mutilato nel secondo volume degli atti che è stato nelle mani della famiglia dei Grauso di Maddaloni, e che fu tolto dalla Curia dal detto D. Salvatore per far perdere la traccia non solo dei veri patroni del benefizio che si ritrovavano nell'ultimo stato di presentare, ma anche per foggiarsi la sua discendenza, è altra pruova che deve richiamare la privazione contro di lui del benefizio non solo, ma del dritto di patronato nella sua famiglia. Oltre a ciò chiamatesi le parti d'ordine del Ministero per la riconoscen-

della natura ecclesiastica sul benefizio; da parte del D. Gaetano si sostenne la qualitá laicale del medesimo, obbligando il signor Roberti che sosteneva la natura ecclesiastica dal detto benefizio, a farla sanzionare tale dalla esimia pietá del Principe, che, come si è esposto, riconobbe in radice la natura ecclesiastica del detto benefizio (1).

Come la Chiesa abbia proceduto contro simili attentati in conferma delle sanzioni del Trentino da noi esposte puó vedersi nel Gallotti in Margarita *Casuum conscientiae Verbo juris patronatus*: nel Viviani *De jure patronatus*, Lib. 15 cap. 2. n. 13, nell' opera di Francesco Leo *Thesaurus juris Ecclesiastici* Part. 2. cap. 21 n. 31 e per fine in Barbosa *jus ecclesiasticum universum* lib. 3. cap. 12 n. 254.

Quistione VI.

La cessione de' voti di Nicola Grauso fatta a favore del Chierico Gaetano Grauso fu *ipso jure* nulla; quindi è che non dee aversi riguardo dalla Curia Metropolitana delle nomine de' patroni con le quali presentarono il nominato Nicola.

La Curia suffraganea Casertana enunzia nella sua sentenza definitiva, che il Chierico Gaetano Grauso con istrumento del 1 giugno 1852 per mano del notaio Nicola Quintavalle di Maddaloni aveva ricevuta da Nicola Grauso la cessione de' suoi voti, e che questa era stata approvata dall' odierno chiarissimo Vescovo Casertano. Per dar valore la medesima Curia a questo atto ricorda, che in altro tempo seguì simile concordia nella istituzione Canonica del Benefizio di S. Barbara tra i Chierici Pietro Grauso, e Marco

(1) L'istrumento di concordia esistente presso gli atti tanto compruova, e la corrispondenza tenuta dalla Curia Casertana col Real Ministero lo conferma=Domando il sig. Roberti richiamarsi di ufizio detti documenti.

Antonio Grauso, che fu approvata con Lettere Apostoliche dal Sommo Pontefice Clemente XII nel 1737.

Ammettendo Noi questo ultimo fatto, dall'accaduto prendiam argomento di dare di nullità la convenzione. Ai patroni spetta il dritto di nominare nelle vacanze de' benefizj tassati Chierici che si presentano agli Ordinarj per la istituzione. I Sacri Canoni per agevolare il dritto de' patroni permettono ad essi di poter presentare o singoli Chierici, o pure cumulativamente più Chierici, ed allora gli Ordinarj istitutori sono in obbligo d'istituire, se è idoneo primamente il primo presentato, rigettato il primo s'istituisce il secondo, e così successivamente. Il presentato poi acquista il dritto al benefizio per se solamente, nè gli è lecito trasferire la sua nomina a favore di altri presentati come lui. Questo divieto poggia sopra le più strette sanzioni del dritto Canonico, che noi lasciamo riportare per non essere enormemente prolisse. La Curia perciò, che encomia la concordia approvata dall'Ordinario Dioceseno, encomia un atto nullo, come avverte il più volte citato Monsignor Gagliardi *de jure patr.* cap. XV. n. 42.

Il fatto poi che adduce la Reverendissima Curia suffraganea in esempio pruova contro la medesima. Se i due Grauso nel 1737 ebbero approvata la loro concordia dal S. Padro, cui solo è lecito derogare alla metà delle voci de' patroni, e conferire i benefizj di jus patronato come di libera collazione, non era lecito all'Ordinario, cui mancava questo dritto approvare la presente. Poichè la Reverendissima Curia aveva sotto gli occhi il fatto, doveva regolarsi come si regolarono i due Grauso, i quali prima di presentarsi alla Curia Casertana per la sentenza istituzionale, ebbero ricorso alla S. Sede, dalla quale ottennero sanzione sulla precedente concordia, che presentata in seguito all'Ordinario fu riconosciuta nella sentenza.

La Reverendissima Curia suffraganea Casertana ha eseguito l'opposto, poichè prima la ha approvata nella sua

sentenza istituzionale riconoscendone gli effetti, e quindi ha mandate le parti alla S. Sede per aver confermata la pensione impostasi. Ha creduto che poteva camminare come il carro di Ezecchiello, e che poco importava che il Vescovo Casertano si fosse dichiarato per un poco Pontefice Massimo, ed avesse derogato al dritto della presentazione de' Patroni con la cotanto encomiata sua approvazione. Il divisamento della Curia di redimersi il tempo con un sollecito giudicato gli è ora mortale, poichè nè la Reverendissima Curia Metropolitana puó ritenere la concordia, nè la S. Sede certamente la riterrá, quando anche la encomiata Curia Metropolitana la ritenesse.

Poichè la Curia suffraganea ha voluto precipitosamente pronunziare la sua sentenza, si contenterá il Chierico D. Gaetano presentare al giudizio della Metropolitana solamente i voti da lui raccolti, poichè gli altri, che ha conseguiti con la concordia passano nel tesoro della Chiesa, e gli saranno meriti per la vita eterna: *Ubi plures quam duos compatroni inter se dissentanei praesentaverint, unus ex praesentatis nequit sine* assensu Pontificio *jura sua seu vota sibi data in alius compraesentati favorem cedere, et cedendo auctoritate sua nihil ageret. Rota coram Merl. decis. 443 n. 18, Flam. Paris de resignat. lib. 2° quest. 33 n. 33 : qui proinde validam ratamque velit efficere cessionem istiusmodi, opus habet obtinendi a Summo Pontifice gratiosam cessionarii subrogationem in locum cedentis. Rota decis. 678, par. 19 tom. 2. recent., Gomesius ad reg. de subrog. in praef. n. V.*

Quistione VII.

La sentenza istituzionale della Curia suffraganea Casertana, con la quale ha conferito il benefizio di S. Barbara al Chierico Gaetano Grauso mettendo fuori causa per carenza di dritto tanto il patrono D. Francesco Grauso, che il

presentato Sacerdote D. Giuseppe Roberti, fu *ipso jure* nulla.

Protestando noi la più sentita venerazione per la Reverendissima Curia Casertana, con vero dolore del nostro animo ci facciamo a rilevare le nullità della sentenza istituzionale da lei pronunziata sulla spettanza del beneficio di S. Barbara. Quantunque il modo da essa serbato nel profferirla palesasse l' aperta contradizione ai dritti dei nostri clienti, che nel giudicato figurano non altrimenti che predoni, e come tali vengono posti fuori causa condannandosi alle spese del giudizio col degradante titolo di temerarj litiganti, noi terremo altra via nel confutarla, che sarà quella della moderazione.

In prima il Reverendissimo Promotor Fiscale della Curia Casertana regalando il cliente del titolo di cavilloso litigante fa istanza non doversi dare ascolto all'accusa di mutilazione. Se la Curia avesse così deciso *contradicente Fisco*, sarebbe stato atto ingiusto, ma sopportabile; ma che questi cui incombeva il dovere di far inquirere sulla mutilazione, e dar da se di falsità gli atti, si sia invece elevato a difensore dei mutilatori dei medesimi, confessiamo che l' operato di lui è nuovo nei fasti del foro Ecclesiastico per non dir altro. La Reverendissima Curia Metropolitana poi tenendo presente le istanze prodotte dal signor Roberti e queste confrontando al voto Fiscale, giudicherà, se egli abbia o pur no eseguito l' uffizio impostogli dai Sacri Canoni *ad jura Ecclesiae tuenda*.

Poco arrestandoci al voto consultivo de' giudici aggiunti, il quale manifesta fatti sconoscinti dagli atti de' processi, e teorie di dritto tutte nuove, veniamo alla sentenza definitiva del Reverendissimo Giudice.

1. Mentre senza precedente decreto di rigetto dell'accusa esibita procede *ad ulteriora*, pubblicando il Decreto definitivo, e dandosi carico dell'accusa del signor Roberti si studia pruovare che il processo non è stato giammai mutilato perchè trovavasi foliato, e perchè l' istituzione Canonica

di D. Pietro Grauso come data dalla S. Sede non doveva far parte del processo medesimo. Questa assertiva pruova contro la Curia. Essa sa che ogni processo istituzionale costa dei seguenti atti. Decreto di pubblicazione delle nomine per mezzo di Editti; decreto di termine probatorio; decreto di pubblicazione degli atti; decreto di conclusione in causa; decreto in fine definitivo; i medesimi dovevano far parte del processo mutilato, e questi doppj per due vacanze. Oltre a ciò quanto anche D. Pietro Grauso avesse avuta l'istituzione Canonica dalla S. Sede, doveva tenere il processo a se allegata, se non l'originale, almeno la copia della Bolla Pontificia. Premeva al mutilatore degli atti, che si aveva fisso in mente usurpare il Benefizio, far scomparire dai medesimi l'ultimo stato, e poichè in essi non figuravano i suoi maggiori, involare dagli atti le lettere Edittali, i decreti susseguenti, e per fine la sentenza definitiva, che fu pubblicata dalla Reverendissima Curia, dopocchè la S. Sede approvò la concordia dei presentati. Questo vuoto irremisibile presentando il secondo volume del processo, la Reverendissima Caria malamente proclamò la sua integrità arrestandosi alla foliazione progressiva degli atti, che si fa dal Cancelliere, e che è in se privata operazione ad ajuto di coloro, che debbono leggerli.

2. Il prelodato Reverendissimo Giudice dice di avere il Chierico provato presso gli atti esistere in suo favore le presentazioni di 98 patroni, che pronunzia essere nel quasi possesso di presentare, ricavando detto quasi possesso dal processo civile, che egli *honoris gratia* cita, riconosce, e tien presente, come documento canonico-giuridico. Nel termine dalla Metropolitana impartito, il Chierico Grauso ha provato, che egli offre in suo favore solamente 37 voci in esse comprese quelle anche dei bambini — *Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem*— Le altre sessantuno voci furono grazioso dono della Curia suffraganea in difesa della libertà del benefizio, ed in tutela dei dritti della Chiesa.

3. Condanna per ultimo il Reverendissimo Giudice il sig. Roberti alle spese del giudizio come intruso. La Reverendissima Curia ammise la sua nomina : nel termine fu provata la discendenza dal fondatore. Egli era legalmente in giudizio, e vi si rimase per sostenere la sua idoneità al benefizio. Se competeva al patrono signor D. Francesco Grauso il dritto di presentare il beneficiato a norma dei Sacri Canoni, non doveva il presentato essere condannato alle spese, mentre sostenne in giudizio l' esperimento dei suoi dritti. Strana contradizione in che è caduta la Reverendissima Curia Casertana per la quale il suo giudicato è dai S. Canoni medesimi dichiarato, non solo nullo ed ingiusto, ma anche iniquo per aver disconosciuta la equità cotanto comandata dalla Chiesa.

Doveva poi a buon dritto il signor Roberti dirsi temerario litigante, e forse in pena dello studio intrapreso e dei lunghi dispendj sofferti per rivendicare alla Diocesi Casertana un benefizio Ecclesiastico secolarizzato ingiustamente. *Beneficia*, conchiudiamo quì con Tacito (1) eo *usque laeta sunt, dum videntur exsolvi posse : ubi multum antevenere pro gratia odium redditur.*

Il Sacerdote signor Roberti ne' motivi di appello rassegnati alla Curia Metropolitana di Capua ha notato i Canoni violati dalla Suffraganea nella sua sentenza definitiva, che quì intende ripetuti secondo la loro serie e tenore per la difesa de' suoi dritti, e per pruova delle nullità manifeste del giudicato.

CONCHIUSIONE.

Esposta il sig. Roberti la natura lineale del patronato concesso dalla Curia Casertana a favore di taluni Grauso sul benefizio di S. Barbara di Sala ; che detto patronato

(1) Annali Lib. IV. Cap. 18.

nella sua qualità gentilizia lineale si apparteneva al patrono D. Francesco Grauso, che lo ha presentato come più prossimo al Fondatore; esposta anche la sua idoneità al benefizio, perchè Sacerdote, mentre l'istituito dalla Suffraganea è nello stato clericale, e nella ipotesi di patronato passivo è più prossimo al Fondatore; provato in fine che la mutilazione degli atti, e la secolarizzazione del benefizio sono delitti puniti da' sacri Canoni con la privazione di ogni patronato, domanda dalla giustizia della Reverendissima Curia Metropolitana di Capua annullarsi la sentenza definitiva della Suffraganea, e quindi istituirsi l'appellante del benefizio di S. Barbara di Sala, riconoscendosi in pari tempo il dritto del patrono che lo ha presentato.

Avendo bene in mente la Reverendissima Curia Metropolitana di Capua l'aurea sentenza di Tullio, che la diuturnità degli Stati poggia sulla giustizia, *Justitia*, *et aequitas maxime reddunt diuturnum imperium*; che sulla terra non debba farsi altro che il giusto, *nihil praeter aequum faciendum est*; che in fine, secondo il precetto dei Divini oracoli, i fedeli non vivono che nella giustizia, *justitia elevat gentes*, il cliente ingiustamente condannato dalla Suffraganea Casertana, e privato del detto benefizio colla coscienza del sentirsi puro, si aspetta di essere reintegrato nel dritto perduto.

Monsignor Marco Lomonaco Avvocato Ecclesiastico.